



Regole di aggiornamento

(applicate da agosto 2019)

| | | |
|----|--|---|
| 1. | PREMESSA | 3 |
| 2. | ANALISI DELL' ATTO "AGGIORNANTE" | 3 |
| 3. | GESTIONE DELL' ATTO "MODIFICATO" | 4 |
| 4. | CONVENZIONI..... | 7 |

1. Premessa

Questo opuscolo vuole essere un punto di riferimento per l'aggiornamento in "*multivigenza*" degli atti normativi numerati proposti con il portale "*Normattiva*".

Definisce, in particolare, le linee guida che tutti gli operatori devono seguire tanto nella fase di lettura dell'atto "*aggiornante*" quanto nelle modalità di aggiornamento dell'atto "*modificato*".

Le suddette regole, condivise anche con gli operatori deputati al controllo di qualità degli aggiornamenti, rappresentano quindi una sorta di convenzione a cui tutti devono fare riferimento.

2. Analisi dell'atto "*aggiornante*"

Nella fase di lettura degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, finalizzata ad un eventuale aggiornamento, vengono prese in considerazione le seguenti tipologie di atti:

- atti normativi numerati,
- sentenze di illegittimità costituzionale,
- sentenza, emessa in esito al Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di annullamento di un atto/disposizione normativo/a
- errata corrige,
- avvisi di rettifica,
- circolari esplicative,
- comunicati (esclusivamente per gli esiti negativi di referendum),
- atti non numerati potenzialmente modificanti

Le Circolari esplicative e i comunicati, non producendo alcuna modifica e riferendosi potenzialmente a più articoli, non sono associati ad un singolo articolo ma, richiamati in nota, all'intero atto.

Gli atti presi in considerazione sono esclusivamente quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

3. Gestione dell'atto "modificato"

1. l'unità documentale a cui si fa riferimento e che, conseguentemente, subisce un aggiornamento è l'articolo;
2. l'articolo è visualizzato di norma in formato testo; in presenza di parti di provvedimento non acquisibili in formato testo sono presenti uno o più link a immagini in formato grafico (ogni link riporta la seguente dicitura "*Parte di provvedimento in formato grafico*"); nel caso di modifiche apportate alla parte grafica di un articolo, il versionamento adotta la/e pagina/e di GU dell'atto modificante;
3. le fonti aggiornanti sono analizzate nella versione originaria, fatta eccezione per le fonti aggiornanti a cui sia stata apportata una correzione nel periodo precedente alla loro entrata in vigore;
4. la nuova versione di un articolo viene ottenuta dalla versione precedente dello stesso riportando il testo novellato, intero o parziale, all'interno di una "doppia parentesi" "(())"; tale evidenziazione scompare nelle versioni immediatamente successive dove saranno riportate in "doppia parentesi" esclusivamente le nuove modifiche;
5. in caso di abrogazione *di una o più parole* all'interno dell'articolo il testo eliminato viene sostituito dal seguente simbolo: "((...))";
6. in caso di abrogazione dell'*intero provvedimento*: all'interno di tutti gli articoli del provvedimento abrogato deve comparire la scritta:

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69));

7. se il provvedimento abrogante è un D.L. viene anche specificata la corrispondente legge di conversione, es.:

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133));

8. se la fonte aggiornante conferma un'abrogazione precedentemente effettuata da un altro provvedimento deve comparire la seguente scritta:

((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO/PROVVEDIMENTO));

9. quando viene abrogato o soppresso *un articolo, un comma, una lettera o un periodo* viene inserita in sostituzione la seguente scritta:

((ARTICOLO, COMMA, LETTERA, PERIODO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69));

10. nelle versioni successive alla modifica di cui al punto 5. la segnalazione è eliminata totalmente;

11. nelle versioni successive alle modifiche di cui ai punti 6. 7. 8. e 9. la segnalazione è mantenuta senza le doppie parentesi;

12. quanto detto ai punti da 4. a 11. si riferisce al caso in cui l'atto aggiornante indichi in modo *esplicito* il provvedimento e l'articolo aggiornato nonché la modifica del testo all'interno di questo;

13. per le modifiche testuali *implicite*, che derivano dalla pubblicazione di un provvedimento aggiornante che cita soltanto l'articolo/atto aggiornato senza indicarne esplicitamente il testo da modificare, viene inserita un'annotazione in calce all'articolo, ma non viene evidenziato il testo modificato come indicato ai punti da 4. a 11.; tali modifiche sono considerate nel caso vengano disposte:

- proroghe di termini,
- interpretazioni autentiche,
- deroghe,
- variazioni di tariffe o valori;

Le suddette modifiche testuali implicite vengono inserite a seguito di un'attenta analisi redazionale al fine di elencare esclusivamente quelle di univoca interpretazione, onde evitare l'inserimento in calce all'articolo di informazioni dispersive. Le modifiche vengono segnalate nell'elenco aggiornamenti all'articolo utilizzando, per uniformità, il termine "*modifica*" es: *Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. 26/11/2001, n. 275), convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 9/1/2002 n. 7) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 2.*

14. le annotazioni in calce all'articolo, inserite nelle versioni precedenti, vengono mantenute nella nuova versione creata; vengono eliminate nei seguenti casi:

- se nella nuova versione la modifica dell'articolo consiste nell'abrogazione dell'articolo/comma,
- se la modifica dell'articolo o del comma è conseguenza di una sentenza di illegittimità costituzionale (dell'articolo, del comma, della lettera);

15. in caso di sentenze di illegittimità costituzionale e/o di sentenze di annullamento di un atto/disposizione normativo/a, la notizia è riportata con un'annotazione in calce all'articolo oggetto del dispositivo;

16. in caso di aggiornamento del titolo e/o della intitolazione intermedia (Parti, libri, capi, sezioni, ecc.) viene effettuato il versionamento in "multivigenza" del titolo e/o dell'intitolazione; il testo della nuova versione del titolo o dell'intitolazione creata viene riportato tra doppie parentesi e la notizia della modifica è riportata nella sezione "aggiornamenti al titolo" o "aggiornamenti alla struttura";

17. si dà notizia delle circolari esplicative nelle note all'atto;

18. data di entrata in vigore dei provvedimenti:

-
- di norma, ove non diversamente disposto, il provvedimento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 - avvisi di rettifica ed errata corrige entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
 - le leggi di conversione dei Decreti-Legge (ove non diversamente disposto) e le Sentenze della Corte Costituzionale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

da ciò deriva che l'entrata in vigore della nuova versione dell'articolo/i modificato/i coincide, ove non diversamente disposto, con la data di entrata in vigore della fonte aggiornante.

19. Se l'atto aggiornante è un Decreto Legge, le modifiche da questo disposte vengono applicate agli articoli degli atti modificati al momento della sua pubblicazione.

In caso di conversione con modificazioni del Decreto Legge le modifiche disposte dalla legge di conversione sono utilizzate per generare una nuova versione dell'articolo inciso dal D.L., in questa versione la data di entrata in vigore è la medesima della legge di conversione.

In caso di mancata conversione del Decreto Legge, viene generata una nuova versione dell'articolo, con entrata in vigore al 61° giorno dalla data di pubblicazione del D.L., dove è ripristinato il testo e inserita l'annotazione in calce con la notizia della mancata conversione, tale nota è inserita anche nella versione generata alla data di entrata in vigore del D.L.

N.B – l'attività di allineamento della Banca Dati in aderenza a tali nuove regole è in corso di espletamento e, pertanto, possono risultare ancora presenti atti aggiornati con le regole precedentemente adottate.

20. se la fonte aggiornante dispone l'abrogazione dell'articolo o dell'intero provvedimento *a decorrere* dalla data di entrata in vigore di norme regolamentari da adottare successivamente, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400, la data di entrata in vigore della nuova versione dell'articolo è quella della fonte aggiornante, si dà notizia dell'abrogazione e della relativa decorrenza mediante *annotazione in calce all'articolo*.

In caso di pubblicazione del Regolamento di cui sopra:

- si dà notizia della sua pubblicazione nella sezione "atti correlati" della legge che ne dispone l'adozione, inoltre, per gli articoli o provvedimenti precedentemente aggiornati con annotazione in calce (con la notizia della futura abrogazione), viene creata una nuova versione dell'articolo con la data di entrata in vigore precedentemente stabilita dalla Legge e viene inserita l'abrogazione testuale secondo quanto disposto dai precedenti commi 6, 7, 8, 9;

-
21. Se un atto normativo viene corretto, con avviso di rettifica o errata corrige, prima della sua entrata in vigore, la correzione è apportata nella versione originale dell'atto normativo, con indicazione mediante annotazione in calce della stessa.
 22. per i Decreti Legge non convertiti, la notizia della loro mancata conversione, pubblicata di norma in un Comunicato, è riportata in nota all'atto; contestualmente, inoltre, viene chiusa l'ultima versione e creata una nuova versione dove si dà notizia della mancata conversione del Decreto Legge.
 23. gli allegati agli atti sono articolati qualora all'interno degli stessi sia presente una strutturazione in articoli con denominazione "Art." o "Articolo". Sono inserite, ove presenti, anche la relativa intitolazione intermedia e la strutturazione in rubriche;
 24. in caso di atti aggiornanti a cascata (in cui l'aggiornamento è dovuto a modifiche di un precedente atto aggiornante) in nota verrà posto l'ultimo atto della catena (con la data di pubblicazione) che ha provocato la modifica all'atto aggiornato; nella nota verrà data l'indicazione della norma aggiornante intermedia.
 25. gli atti normativi in cui il testo del singolo articolo è stato suddiviso in parti (a causa delle notevoli dimensioni dello stesso) viene "tagliato" al comma.

4. Convenzioni

a) Frasi standard inserite nel campo: "Note Atto"

- nel caso di mancata conversione:
il Comunicato in G.U. 5/2/1996, n. 29 ha reso noto che il Decreto-Legge non è stato convertito nel termine di sessanta giorni
- nel caso di conversione di Decreto-Legge senza modificazioni è utilizzata la seguente dicitura:
La L. 20 aprile 2017, n. 49 (in G.U. 22/04/2017, n. 94) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, senza modificazioni, del presente decreto.

b) Frasi standard inserite nel campo: "Aggiornamenti all' articolo" e "Aggiornamenti all'atto"

il "linking reference" è applicato a partire dalla fonte aggiornante; a seconda della tipologia di quest'ultima sono utilizzate le seguenti frasi standard:

- Legge di conversione:
La Legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), di conversione, ha disposto (con l'art.1, comma 1) la modifica dell'art. 1, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e l'introduzione dei commi 4-bis, 8-bis e 8-ter all'art. 1;
- Decreto-Legge:

Il Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n. 150), convertito con modificazioni/senza modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 19, comma 10) la modifica dell'art. 3, comma 13.

- Altri atti normativi (es. Legge):
La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n. 140) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 13-bis; (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 14.
- Sentenza Corte Costituzionale:
La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 4/3/2009, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis.
- Avviso di rettifica/errata corrige:
Avviso di rettifica (in G.U. 16/10/2001, n. 241) relativo all'art. 53, comma 1.

c) Frasi standard inserite nel campo: "Aggiornamenti al titolo" e "Aggiornamenti alla struttura"

- nel caso di modifiche al titolo:
Il D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 80 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 25/5/2016, n. 121) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la seguente modifica al titolo:((Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))
- nel caso di modifiche a capi/sezioni/titoli:
Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 (in G.U. 9/9/2016, n. 211) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la rubrica della Parte III "Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari" e' sostituita dalla seguente: "Disciplina dei mercati"

d) Frasi standard inserite nel campo: "Circolari":

Circolare 9 marzo 2004, n. 2 (in G.U. 5/4/2004, n. 80) relativa agli artt. 50 e 53.

e) Nel caso in cui sia disposta l'abrogazione della Legge di conversione di un Decreto-Legge è da considerarsi implicitamente abrogato anche il Decreto-Legge di riferimento, nonostante non se ne faccia menzione nella fonte aggiornante (es. abrogazioni disposte dal taglia-leggi 112/2008)

f) Se la fonte aggiornante dispone che alcune modifiche hanno efficacia da una data diversa da quella di entrata in vigore, verrà comunque indicata la data di entrata in vigore del provvedimento aggiornante con conseguente aggiornamento in nota che indica la data dalla quale la modifica produce i suoi effetti.

Nel caso venga disposta l'abrogazione di un intero:

- provvedimento,
- articolo,
- comma,
- lettera,
- periodo

a decorrere da una data certa diversa da quella di entrata in vigore della fonte aggiornante, la nuova versione creata avrà come data di entrata in vigore la data indicata nella fonte aggiornante.

- g) Nel caso venga pubblicato un avviso di rettifica o errata corrige relativo ai lavori preparatori di un provvedimento numerato, se ne dà informazione esclusivamente in nota all'atto.
- h) Nel caso in cui le indicazioni della fonte aggiornante siano palesemente erranee, (es: *“al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»,”* mentre, invece, tali parole si trovano nel quinto periodo), la modifica non viene inserita nel testo, ma solo riportata con annotazione in calce all'articolo.